

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)929

Vol. 1968/0157

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 929 def.

Bruxelles, 5 novembre 1968

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo al traffico di perfezionamento
di alcuni prodotti lattiero-caseari

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(68) 929 def.

Relazione

1. Le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (1) prevedono che, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo, possa in casi particolari, essere ~~totalmente o parzialmente escluso~~ per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento destinati alla fabbricazione di prodotti menzionati nell'allegato dello stesso regolamento o che rientrano nel suo campo di applicazione.

2. Il mercato del burro della Comunità è caratterizzato attualmente dall'esistenza di eccedenze in costante aumento, mentre le possibilità di esportazioni per questo prodotto sono esigue. Nondimeno, esistono delle possibilità di commercio sul mercato mondiale per il burro incorporato in prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 804/68 o esportato sotto forma di prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato.

Data questa situazione, sono state adottate misure speciali per ridurre il prezzo di vendita del burro comunitario destinato alle industrie trasformatrici ad un livello comparabile a quello del prezzo normalmente pagato dalle industrie utilizzatrici che si riforniscono in regime di traffico di perfezionamento.

Ma tali disposizioni non hanno avuto l'effetto sperato, poiché gli esportatori di prodotti trasformati continuano a rifornirsi in larga misura a prezzi sempre più bassi, di burro provenienti dai paesi terzi da trasformare in regime di traffico di perfezionamento attivo.

Ne consegue che, malgrado le possibilità di vendita date per il burro comunitario, si approfitta degli impianti, delle conoscenze tecniche e delle relazioni commerciali della Comunità per smerciare il burro dei paesi terzi.

E' d'altronde opportuno notare che i paesi importatori considerano tali transazioni come esportazioni comunitarie.

3. Tenuto conto di quanto precede, le presenti disposizioni prevedono, per garantire il buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di escludere il ricorso al traffico di perfezionamento attivo per il burro e per i prodotti che possono essergli sostituiti nella fabbricazione dei prodotti considerati.

(1) G.U. n. L 148 del 28. 6.1968, pag. 13.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
relativo al traffico di perfezionamento
di alcuni prodotti lattiero-caseari

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

Vista la proposta della Commissione,

CONSIDERANDO che ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 il ricorso al ^{regime di} traffico di perfezionamento attivo può, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, essere escluso, in casi particolari, totalmente o parzialmente, per i prodotti di cui all'articolo 1 di questo regolamento, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui al suddetto articolo o di merci elencate nell'allegato del regolamento stesso; che ai sensi di tale articolo è considerato come traffico di perfezionamento attivo l'insieme delle disposizioni che stabiliscono le condizioni di utilizzazione nella Comunità dei prodotti dei paesi terzi, necessari per ottenere merci destinate all'esportazione e che beneficiano di esonero dai dazi doganali o dai prelievi loro applicabili;

CONSIDERANDO che la situazione attuale nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di eccedenze di burro; che le possibilità di vendita offerte dal mercato mondiale sono limitate e che, pertanto, le possibilità di esportazioni di burro sono molto ridotte;

(1) G.U. n. L 148 del 28.6.1968, p. 13

CONSIDERANDO, tuttavia, che alcune possibilità di smercio esistono sul mercato mondiale per il burro esportato sotto forma di prodotti che non appartengono all'allegato II del trattato e per il burro incorporato in altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68; che le industrie di trasformazione della Comunità si sono rifornite, in grande misura, per la fabbricazione dei suddetti prodotti in burro proveniente dai paesi terzi, trasformato in regime di traffico di perfezionamento attivo;

CONSIDERANDO che la situazione di eccedenza nella Comunità permette di mettere a disposizione delle industrie interessate del burro comunitario; che in questo caso l'utilizzazione del burro proveniente dai paesi terzi non è necessaria e rischia anzi di compromettere il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che è opportuno quindi vietare temporaneamente il ricorso al traffico di perfezionamento attivo per il burro;

CONSIDERANDO che i prodotti lattiero-caseari che possono essere utilizzati per la fabbricazione di burro sono suscettibili di sostituirsi a questo ultimo; che è quindi necessario estendere a detti prodotti il divieto del traffico di perfezionamento al fine di renderlo più efficace;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo è escluso per i prodotti di cui alle sotto-voci doganali 04.01 B, 04.02 A II a)4, 04.02 A II b)4, 04.02 A III b), 04.02 B I b)1 cc), 04.02 B I b) 2 cc), 04.02 B II b) o della voce 04.03 della tariffa doganale comune qualora essi siano destinati alla fabbricazione d'altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 o di merci di cui all'allegato del suddetto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta
mente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio